

Luiss

Libera Università
Internazionale
degli Studi Sociali
Guido Carli

CERADI

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

Riforma del diritto societario: eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio d'esercizio, contenuti e prospettive

Pasquale Formica

[luglio 2003]

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI DAL BILANCIO D'ESERCIZIO, CONTENUTI E PROSPETTIVE.....	3
1. PREMESSA.....	3
1.1 <i>Le interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio: genesi e definizione del problema.....</i>	<i>3</i>
1.2 <i>La situazione italiana ante riforma del diritto societario: dalla "dipendenza parziale" alla "dipendenza rovesciata"</i>	<i>5</i>
2 LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO.....	6
2.1 <i>L'evoluzione dottrinale in materia di rapporti fisco- bilancio d'esercizio</i>	<i>6</i>
2.2 <i>La ridotta significatività di un bilancio "inquinato"</i>	<i>8</i>
3. LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: LE PREVISIONI NORMATIVE	16
3.1 <i>Le necessarie modifiche al Tuir.....</i>	<i>23</i>
3.2 <i>(Segue): l'auspicabile prossima modifica dell'articolo 75, comma 4 del Tuir.....</i>	<i>25</i>
3.3 <i>Una possibile evoluzione normativa ulteriore: la presentazione di una dichiarazione dei redditi simulata in n.i.....</i>	<i>28</i>
3.4 <i>Conclusioni.....</i>	<i>30</i>

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI DAL BILANCIO D'ESERCIZIO, CONTENUTI E PROSPETTIVE¹

1. Premessa

Continuano a tutt'oggi i lavori della Commissione presieduta da Franco Gallo chiamata a rendere la legislazione fiscale compatibile con la rinnovata legislazione civilistica in tema di bilancio. Con la riforma del diritto societario (decreto legislativo numero 6 del 2003), infatti, si è proceduto ad una rivisitazione del sistema dei rapporti bilancio d'esercizio-dichiarazione dei redditi; l'ampio progetto di riforma del diritto societario si è, infatti, concentrato anche sul bilancio in generale e sulla problematica cosiddetta delle "interferenze fiscali" più in particolare. Prima però di concentrarsi sul disposto del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella legge 366 del 2001 è bene valutare la genesi dei fenomeni di "inquinamento fiscale" del bilancio d'esercizio.

1.1 Le interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio: genesi e definizione del problema

Come esplicitato all'articolo 2423, la finalità che il Codice assegna al bilancio è quella di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. D'altra parte il bilancio è anche la fonte di dati cui fare riferimento, ai sensi dell'articolo 52 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per la ricostruzione del cosiddetto reddito imponibile o, in altri termini, della capacità contributiva che in modo certo ed attuale è riferibile all'impresa come soggetto passivo d'imposta.

¹ Questo articolo riprende tematiche già trattate nella tesi "Utile civilistico e reddito imponibile: evoluzioni normative e prospettive di riforma" (discussa il 25 marzo 2003 presso la Luiss Guido Carli di Roma) e costituisce parte introduttiva di un lavoro ulteriore che avrà ad oggetto le necessarie modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi realizzate allo scopo di rendere tale Testo compatibile con la rinnovata normativa civilistica. Alle modifiche al Tuir, estranee all'oggetto della delega di cui alla legge 366 del 2001, sta lavorando, infatti, una commissione ad hoc presieduta dal Prof. Franco Gallo.

L'articolo 52 del Testo Unico delle imposte sui Redditi così recita:

“il reddito d'impresa,..., è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento ed in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni dl presente testo unico”.

In questo modo emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di incentrare il nostro ordinamento, quanto ai rapporti fisco-bilancio d'esercizio, ad un sistema cosiddetto di dipendenza parziale della normativa fiscale dalla normativa civilistica.

Si può dire che entrambi gli ordinamenti, quello tributario e quello civilistico, sono interessati ad una ricostruzione del reddito conseguito dall'impresa nel corso dell'esercizio e che la diversità risiede nella diversa prospettiva nella quale tale medesimo risultato viene assunto. In particolare il problema delle interferenze fiscali si lega al fatto che medesime componenti reddituali possono scontare valutazioni divergenti in quanto divergenti sono gli obiettivi di fondo dei due ordinamenti. Sul punto, peraltro, si ritornerà poco sotto.

In particolare, le interferenze fiscali si originano stante la non possibilità sancita dal nostro legislatore tributario di apportare tutte le modifiche sia migliorative che peggiorative esclusivamente in dichiarazione dei redditi.

Infatti l'attuale disciplina fiscale² prevede all'articolo 75 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che le componenti negative di reddito sono deducibili se e nella misura in cui siano state preventivamente imputate a conto economico civilistico; in altri termini la fruizione di un vantaggio fiscale viene subordinato alla osservanza delle norme di natura fiscale anche in sede civilistica.

In definitiva, le interferenze fiscali vanno definite come rettifiche o accantonamenti privi di qualsivoglia giustificazione economico-civilistica ma realizzate in bilancio al solo scopo di godere di un vantaggio fiscale altrimenti non fruibile consistente o nella anticipata deduzione di un componente negativo di reddito o nel differimento dell'imposizione di un componente positivo di reddito rispetto a quanto previsto dal codice civile o dai corretti principi contabili.

² In via di adeguamento, come poco sopra si è accennato e poco sotto si chiarirà.

1.2 La situazione italiana ante riforma del diritto societario: dalla “dipendenza parziale” alla “dipendenza rovesciata”

Anteriormente alle evoluzioni normative determinatesi con la riforma del diritto societario il combinato disposto degli articoli 75, comma 4 del Tuir e 2426, comma 2 del Codice civile sostanzialmente rendevano del tutto possibile svolgere delle valutazioni esclusivamente fiscali prive di sostanza economica in sede di redazione del bilancio d'esercizio. La legge 8 agosto 1994 numero 503 aveva, infatti, introdotto l'ultimo comma dell'articolo 2426 c.c. e modificato il numero 14) dell'articolo 2427 del c.c.; in particolare, anteriormente alla riforma del diritto societario era possibile, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, effettuare, da parte dell'estensore del bilancio, tutte le rettifiche e gli accantonamenti previsti dalla normativa tributaria da specificare poi in nota integrativa.

In effetti l'unica distinzione di rilievo era tra:

- a) interferenze fiscali cosiddette di comodo realizzate esclusivamente allo scopo di rendere più semplice ed immediato il raccordo tra bilancio e dichiarazione dei redditi;
- b) interferenze fiscali realizzate allo scopo di godere di un beneficio fiscale previsto dal Tuir ed altrimenti non fruibile.

Dottrina e giurisprudenza in maniera pressoché unanime riconoscevano la liceità di inquinare il bilancio d'esercizio con le interferenze di cui al punto sub b)³.

In altri termini con la legge numero 503 del 1994 si era completato il passaggio da un sistema incentrato sulla dipendenza parziale della normativa fiscale da quella civilistica ad un sistema cosiddetto di “dipendenza rovesciata” spesso tradottosi in un totale asservimento del bilancio civilistico alle finalità totalmente estranee proprie del diritto tributario.

³ Vedasi ad esempio Sostero U., “Il bilancio norme civilistiche ed interferenze fiscali”, Edizioni il sole24ore, 2000.

2 La riforma del diritto societario: le ragioni del cambiamento

Come si è accennato in premessa, con la legge delega per la riforma del diritto societario si è proceduto anche ad una rivisitazione dell'architettura dei rapporti fisco- bilancio d'esercizio. In particolare all'articolo 6 lettera a) della legge 366 del 2001 si è prevista la necessità di:

1. eliminare le interferenze fiscali prodotte nel bilancio d'esercizio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa;
2. stabilire i modi con cui tenere in debito conto il fenomeno della fiscalità differita.

A questo punto prima di procedere ad una disamina più particolareggiata delle predisposizioni del decreto numero 6 del 2003 è bene, a parere di chi scrive, valutare sia i punti d'arrivo della migliore dottrina in materia sia le disfunzioni del sistema ante- riforma quanto a capacità informativa del bilancio.

2.1 L'evoluzione dottrinale in materia di rapporti fisco- bilancio d'esercizio

Il problema delle interferenze fiscali, come accennato, si origina in primo luogo dato il fatto che le medesime componenti reddituali possono scontare valutazioni differenti a seconda che si faccia riferimento al diritto civile o al diritto tributario; questo significa che per comprendere a fondo il problema dell' "inquinamento fiscale" del bilancio d'esercizio, ed evidentemente per cercare di risolverlo, bisogna in primo luogo capire la genesi delle differenze tra norme valutative fiscali e civilistiche.

Del tutto superate, anche alla luce delle accennate e recentissime evoluzioni normative⁴, sono quelle impostazioni dottrinali, pure autorevolmente sostenute che ritenevano che le norme valutative fiscali eterointegrassero le più generali norme valutative civilistiche. In particolare è Falsitta⁵ il principale esponente di queste tesi note come quelle della unicità del

⁴ Lo si chiarirà meglio poco sotto.

⁵ Si vedano in particolare le seguenti opere: *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale*, in "Rassegna Tributaria", 1984; *Convergenze e*

bilancio. Si parla di tesi della unicità del bilancio in quanto si ritiene che la predisposizione di cui all'articolo 75, comma 4 del Tuir non produce fenomeni di inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio ma è la riprova che il nostro legislatore concepisce tale documento come unitario e rilevante sotto molteplici finalità e di carattere tributario e di carattere civilistico. Secondo Falsitta la "dipendenza rovesciata", cui poco sopra si è accennato, è da intendersi come una trasformazione in prescrizioni vincolanti ed inderogabili, di soluzioni che civilisticamente sono semplicemente opzionali. Il rispetto delle norme valutative fiscali permetterebbe, secondo l'autore sopraccitato, di redigere un bilancio valido in utroque iure evitando, inoltre, ogni aggravio di tassazione. In altri termini a formare il sistema giuridico di riferimento, nella redazione del bilancio d'esercizio concorrerebbero:

1. le norme contenute nel codice civile ed in altre leggi complementari al medesimo afferenti il bilancio;
2. le norme tributarie concernenti la tassazione del reddito d'impresa o elementi del conto economico o della situazione patrimoniale la cui ratio non è esclusivamente fiscale (è compito della dottrina discernere le norme in cui è presente la ratio fiscale da quelle in cui non lo è).

A questo punto risulta corretto sottolineare come quella che probabilmente è la migliore dottrina in materia sottolinea la "strutturale" diversità tra norme di valutazione fiscali e norme di valutazione civilistiche. In particolare la differenza è, per dirla alla maniera di Lupi⁶, "del tutto fisiologica"; la genesi di detta differenziazione è individuabile nelle diverse finalità sottese alle due discipline. Il diritto tributario, infatti, intende individuare l'esatta ed attuale capacità contributiva che è possibile riferire in modo certo ad un soggetto-contribuente. La normativa civilistica, al contrario, è informata al principio della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e del risultato economico conseguito nell'esercizio: l'obiettivo perseguito, in particolare, è quello di garantire le esigenze informative di una pluralità di soggetti sia esterni che interni all'azienda che a vario titolo sono portatori di interessi. Tali diversità portano

divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bilancio d'esercizio, in "Giurisprudenza Commentata", 1980.

⁶ Proprio Lupi è uno dei principali sostenitori di una rilettura delle differenze tra norme valutative fiscali e norme valutative civilistiche incentrata sul riconoscimento di una loro "fisiologica" diversità; vedasi in particolare Lupi, R., *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in "Rassegna tributaria" n. 10/1990.

ad una impostazione metodologica di fondo che risulta differenziata: il legislatore civilistico ha un'attenzione alle valutazioni "caso per caso" che il legislatore fiscale non solo non ha ma probabilmente non può avere. Il legislatore fiscale ha una suprema esigenza di certezza: egli deve creare confini comunque sempre puntuali tra ciò che è consentito e ciò che non lo è. Il legislatore civile, al contrario, stabilisce una clausola preordinata rispetto a tutte le altre nella stesura del bilancio (la rappresentazione veritiera e corretta) e lascia che l'estensore del bilancio si muova entro confini certo più ampi di quelli entro cui è costretto a muoversi il contribuente.

Ad avvalorare queste tesi ci sono tutta una serie di considerazioni non di poco conto. In primo luogo, è possibile osservare che la "specificazione" delle generali norme di redazione del bilancio espresse dal Codice civile non sono le norme fiscali bensì i corretti principi contabili. Tali principi contabili, tuttavia, non coincidono mai con le norme valutative fiscali in quanto comunque non intendono trovare soluzioni non controvertibili ma favorire l'estensore del bilancio nella sua ricerca della soluzione valutativa più adatta al caso specifico. Probabilmente un'ulteriore considerazione va fatta con riferimento al principio della prudenza che permea di sé l'intera formazione del bilancio civilistico. Il Fisco è per definizione nemico della prudenza dato che nel caso contrario il contribuente avrebbe uno strumento potentissimo a sua disposizione tale da determinare rapporti incerti e di difficile qualificazione "definitiva" se non in sede contenziosa.

2.2 La ridotta significatività di un bilancio "inquinato"

L'obiettivo perseguito con la legge delega, come chiaramente enunciato dalla relazione ministeriale di accompagnamento, era "rendere la disciplina del bilancio capace di rappresentare al meglio l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società".

In effetti, la possibilità fornita all'estensore del bilancio di svolgere valutazioni esclusivamente fiscali produceva inevitabilmente una carenza di efficacia informativa del documento contabile.

Come da diversi autori sottolineato⁷ le interferenze fiscali producevano due tipi di effetti sulla rappresentazione della situazione aziendale realizzata a mezzo del bilancio:

1. un effetto sul reddito;
2. un effetto sul patrimonio.

L'effetto sul reddito si palesava in un decremento del reddito figurante in bilancio rispetto al reddito di competenza economica, nell'esercizio in cui "si commettevano" le interferenze fiscali. Inoltre, si produceva un incremento del reddito figurante in bilancio rispetto a quello di competenza economica, nell'esercizio in cui l'interferenza fiscale veniva "riassorbita"⁸. In definitiva, da un punto di vista economico, si trasferivano in avanti quote del risultato economico dall'esercizio di competenza (precedente) ad un esercizio successivo.

L'effetto sul patrimonio si aveva sotto forma di una riduzione del patrimonio netto figurante in bilancio per effetto o di una riduzione economicamente scorretta del valore delle poste attive in bilancio o in un incremento, altrettanto scorretto dal punto di vista economico, del valore delle poste passive. In definitiva se le interferenze fiscali si ripetevano nel tempo si aveva una permanente sottovalutazione del valore dei mezzi propri dell'azienda con un evidente pregiudizio dell'immagine della stessa.

In estrema sintesi si può dire che un bilancio "inquinato" da valutazioni fiscali non metteva il lettore nelle condizioni di comprendere né il risultato economico realmente conseguito dall'impresa nel corso dell'esercizio né la reale situazione patrimoniale aziendale⁹.

Risulta evidente come gli stessi procedimenti di analisi di bilancio, attingendo a dati che potevano derivare da valutazioni esclusivamente fiscali, erano fortemente compromessi dai fenomeni di "inquinamento fiscale". Attraverso un'analisi del bilancio condotta per indici sarebbe possibile, laddove

⁷ In particolare Ugo Sostero in *Gli effetti delle interferenze fiscali sull'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*, in "Studium oeconomiae: economia dell'azienda e diritto dell'impresa, 2000.

⁸ Per esempio nell'esercizio in cui si completerebbe l'ammortamento economico di un bene già completamente ammortizzato per effetto dell'applicazione di aliquote fiscali maggiorate.

⁹ Che risultava sempre peggiore di quella che in realtà era.

il documento analizzato fosse economicamente veritiero e corretto, ricostruire le prestazioni dell'azienda in rapporto ai concorrenti, al passato ed ai target fissati in via preventiva. In particolare attraverso gli indici di bilancio possono essere indagati:

- a) la redditività dell'impresa;
- b) l'equilibrio finanziario;
- c) il livello d'indebitamento.

Bisogna valutare separatamente gli effetti indotti sugli indici da ammortamenti, svalutazioni crediti e rimanenze, accantonamenti per rischi ed oneri.

In passato la forma di interferenza fiscale ritenuta più rilevante era rappresentata dai cosiddetti **ammortamenti anticipati** di cui all'articolo 67 del Tuir per i quali, però, a partire dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi del 1994 si ammette la possibilità di apportare una variazione solo in dichiarazione dei redditi senza la necessità di un preventivo transito in conto economico¹⁰.

Anteriormente alla riforma del diritto societario¹¹ forme di inquinamento fiscale si producevano laddove fosse svolta una valutazione delle quote di **ammortamento** di beni ad utilità pluriennale in base ai coefficienti ministeriali fissati con decreto¹² e non in base alla residua possibilità di utilizzo del bene¹³. In questi casi, nell'esercizio in cui venivano commesse le

¹⁰ Il Principio contabile numero 25, che regola la contabilizzazione degli ammortamenti anticipati, prevede un trattamento consentito ed un trattamento consigliato. Nel caso del trattamento consigliato gli ammortamenti anticipati relativi all'anno n non figurano nel bilancio d'esercizio dell'anno n; in sede di ripartizione dell'utile dell'anno una parte verrà destinata a riserva per ammortamenti anticipati. Tale riserva relativa agli ammortamenti anticipati praticati nell'anno n figurerà nella situazione patrimoniale dell'anno n+1. Risulta evidente come l'importo della riserva per ammortamenti anticipati corrisponda a quello della deduzione da operare in sede di redazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno n.

¹¹ Delle precisazioni sono da fare con riferimento all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 in attuazione della delega contenuta nella legge 3 ottobre 2001, n. 366); in particolare con riferimento ai bilanci chiusi prima dell'1/1/2004 si devono utilizzare le regole ante riforma (vedasi paragrafo 1.2); per i bilanci chiusi dall' 1/1/2004 al 31/9/2004 si possono usare indifferentemente le vecchie e le nuove regole; le nuove regole sono obbligatorie per i bilanci chiusi dopo il 31/9/2004.

¹² Ai sensi degli artt. 68 e 67, comma 2 del Tuir.

¹³ Inoltre non bisogna passare sotto silenzio la circostanza che molto spesso gli estensori del bilancio, ai sensi dell'articolo 67, comma 6 del Tuir, ammortizzano integralmente nell'esercizio di sostenimento del costo beni di costo inferiore a 500 euro malgrado si tratti comunque di beni ad utilità pluriennale.

interferenze fiscali, si aveva una riduzione del reddito operativo (in quanto vengono imputati costi non di competenza economica dell'esercizio) e dell'attivo netto (in quanto si riduce il valore degli immobilizzi) con conseguente riduzione del patrimonio netto. Conseguentemente si aveva una riduzione del R.O.A.¹⁴, un peggioramento del tasso di indebitamento¹⁵ e del tasso di redditività delle vendite¹⁶. Fino a che l'interferenza fiscale non veniva "recuperata" dal punto di vista economico, persistendo una sottostima dell'attivo netto e del patrimonio netto, si aveva un indebito miglioramento del R.O.A. ed un peggioramento del tasso di indebitamento. Nell'esercizio in cui avveniva il recupero si aveva un reddito operativo maggiorato e quindi un miglioramento della redditività delle vendite e del R.O.A.

Un'altra tipologia rilevante di interferenze fiscali si originava nel caso di **svalutazioni di crediti, di rimanenze e di partecipazioni** operate in bilancio esclusivamente sulla scorta della normativa fiscale¹⁷. In questi casi, si avevano gli stessi effetti enunciati poco sopra con riferimento agli ammortamenti, ma in

¹⁴ R.O.A. = reddito operativo/ attivo (al netto dei fondi rettificativi).

¹⁵ Tasso di indebitamento = debiti/mezzi propri.

¹⁶ Redditività delle vendite = risultato operativo / ricavi di vendita.

¹⁷ Proponiamo una tabella dalla quale evincere con immediatezza le differenze tra norme di valutazione fiscali e civilistiche.

	Norme di valutazione civilistiche	Norme di valutazione fiscali
<i>Svalutazioni dei crediti</i>	Quando l'inesigibilità si considera probabile	Nella misura dello 0,5% fino ad un ammontare del fondo pari al massimo al 5% del credito (art. 71 del Tuir).
<i>Svalutazioni di rimanenze finali di magazzino</i>	La svalutazione delle rimanenze si ha al valore normale ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Tuir.	Si considera il valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato.
<i>Svalutazione delle partecipazioni</i>	Bisogna distinguere tra: a) partecipazioni ritenute immobilizzazioni: la svalutazione avviene in caso di perdita durevole di valore; b) partecipazioni ritenute attivo circolante: si svaluta adeguandosi al valore di mercato.	I limiti sono stabiliti rispettivamente dagli articoli: a) 66, comma 1 bis del Tuir; b) 61, comma 3 del Tuir. Se tali limiti sono superiori a quelli economicamente corretti si determinano fenomeni di "inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio".

più si aveva peggiorato, fino a quando l'interferenza fiscale non veniva recuperata, l'indice di disponibilità¹⁸.

Un discorso analogo va fatto nel caso degli **accantonamenti per rischi ed oneri** realizzati esclusivamente sulla scorta della normativa fiscale. Gli effetti si manifestavano principalmente sul tasso di indebitamento dato che tali interferenze fiscali si palesavano non in una riduzione dell'attivo netto ma in un incremento dei mezzi di terzi. Il rapporto di indebitamento risultava quindi peggiorato fino a che l'interferenza non veniva riassorbita.

In definitiva si può tranquillamente affermare che, attingendo ad informazioni che variamente possono essere influenzate dalle valutazioni fiscali, i procedimenti di analisi di bilancio condotti su documenti "inquinati" palesavano tutta una serie di limiti applicativi.

In effetti, stante il combinato disposto degli articoli 2426, comma 2 del Codice civile e 75, comma 4 del Tuir, estremamente rilevante era il ruolo della nota integrativa; la nota integrativa, in particolare, doveva diventare modificativa o addirittura sostitutiva di quanto espresso dai documenti riepilogativi di sintesi (conto economico e situazione patrimoniale). La funzione modificativa, peraltro, era stabilita in maniera inequivocabile dal "vecchio"¹⁹ articolo 2427, numero 14) del Codice civile. La situazione antecedente alla riforma del diritto societario rendeva necessario che la nota integrativa desse conto degli effetti delle interferenze fiscali sulla rappresentazione della realtà aziendale fornita in bilancio: era necessario riprodurre sotto forma di integrativa il c.d. bilancio gestionale utilizzabile, cioè, a scopi di analisi di azienda. Malgrado su tale necessità vi fosse un'opinione pressoché unanime in dottrina, il passaggio dal bilancio civilistico al bilancio gestionale era reso quantomeno estremamente difficile da una pluralità di concause. In particolare bisognerebbe distinguere tra:

- a) una causa involontaria;
- b) una causa volontaria.

La causa di cui al punto sub a) è legata all'ambiente normativo-dottrinale di riferimento; in particolare una interpretazione letterale dell'articolo

¹⁸ Indice di disponibilità: attivo corrente/ passività correnti.

¹⁹ Norma, come vedremo poco sotto, modificata dal decreto attuativo della riforma del diritto societario.

2427 numero 14) del c.c. era generalmente accettata e sostenuta dalla stragrande maggioranza della dottrina tanto aziendalistica quanto giuridica.

Tale interpretazione letterale portava a due tipi di distorsioni. In primo luogo va detto che, proprio sulla scorta di questo tipo di interpretazione, si è ritenuto che in nota integrativa andassero indicati solo gli effetti sul conto economico riferiti all'esercizio in cui l'interferenza fiscale veniva "commessa"; in altri termini non venivano considerati gli effetti, come visto pure importanti, che si ricollegavano ad interferenze fiscali realizzate in precedenti esercizi. Inoltre, l'interpretazione letterale di cui sopra impediva che in nota integrativa venissero evidenziati gli effetti che si generavano sulla situazione patrimoniale ad opera delle interferenze fiscali²⁰.

Quanto alla causa di cui al punto sub b), questa è da ricollegare principalmente, se non esclusivamente, alla eccessiva onerosità che caratterizzava, dal punto di vista dell'estensore del bilancio, gli adempimenti richiesti dal numero 14) dell'articolo 2427 magari come integrato dal Principio contabile numero 25.

D'altra parte una analisi, anche sommaria, dei bilanci pubblicati dalle imprese negli ultimi anni, mostra con chiarezza che il "vecchio" articolo 2427 numero 14) era una norma in buona sostanza disapplicata. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi gli estensori del bilancio dichiaravano l'assenza di significative discrasie tra valutazioni fiscali e sostanza economica dell'accadimento aziendale²¹. Molto probabilmente una simile situazione si collegava ad una redazione scorretta del bilancio d'esercizio. Tale comportamento, di fatto estremamente diffuso tra le imprese, produceva degli

²⁰ In realtà non si può tacere come il Principio contabile numero 25 dei Dottori commercialisti ha cercato di dare un'interpretazione estensiva dell'articolo 2427 numero 14) nel momento in cui prevedeva la necessità di informare anche degli "effetti cumulati nel tempo" delle interferenze fiscali. La migliore dottrina (a tale proposito vedasi in particolare Mancin, M., *Interferenze fiscali. L'informativa da fornire in nota integrativa: i nuovi adempimenti richiesti dal Principio contabile numero 25 per le poste di stato patrimoniale*, in "il Fisco" n. 44 del 27 novembre 2000) al riguardo riteneva che ciò volesse dire che in nota integrativa andassero riprodotti:

- a) gli effetti che interessano le poste patrimoniali in contropartita alle voci di costo alterate applicando la normativa fiscale;
- b) gli effetti sulle poste di patrimonio netto.

²¹ Va detto, comunque, che sarebbe stato necessario, anche laddove si fosse rilevato un costo per un ammontare fiscalmente deducibile, procedere ad una individuazione del valore economicamente corretto; in questo senso si è espressa più volte la stessa magistratura (a titolo di esempio vedasi sentenza del tribunale di Como del 26 marzo 1997 in "Le società").

effetti non solo sulla legittimità del bilancio (vedasi sentenza Tribunale di Como del 26 marzo 1997) ma anche sulla possibilità che, attraverso la nota integrativa, si avesse una rappresentazione “veritiera e corretta della realtà aziendale” come stabilito dall’articolo 2423 del Codice²².

In conclusione negli ultimi anni le imprese italiane hanno pubblicato dei bilanci la cui veridicità economica era fortemente compromessa dalla sostanziale disapplicazione del numero 14) dell’articolo 2427 del codice civile. Questa circostanza ha spesso frustrato la funzione informativa del bilancio d’esercizio.

Bisogna a questo proposito sottolineare come il bilancio è prima di ogni altra cosa, e quindi anche prima di essere la fonte di dati di cui all’articolo 52 del Tuir, uno strumento informativo. In particolare il bilancio è probabilmente l’unico strumento informativo cui i soggetti esterni all’organigramma societario possono fare riferimento per soddisfare le esigenze conoscitive della realtà aziendale. Se correttamente inquadrato, il bilancio, infatti, deve essere considerato come un modello della gestione²³; il bilancio non è più solo da intendere come un rendiconto fedele dell’attività svolta dagli amministratori con il patrimonio aziendale nel corso dell’esercizio, ma va inquadrato come una astrazione realizzata allo scopo di rendere la realtà aziendale, di per se stessa estremamente articolata e complessa, meglio veicolabile all’esterno. In un’ottica di questo tipo va detto che la qualità di un modello la si può misurare unicamente facendo riferimento alla sua capacità di rappresentare in maniera fedele il fenomeno indagato. In questo senso la qualità dei bilanci italiani è stata, negli ultimi anni, estremamente bassa anche e soprattutto in relazione ad un rapporto “perverso” istauratosi tra tale documento ed il Fisco: come abbiamo poco sopra evidenziato, si è spesso preferito favorire il raccordo con la dichiarazione dei redditi piuttosto che porre l’accento sull’importanza del bilancio in quanto vettore informativo.

A questo punto, una volta valutati i punti d’arrivo concettuali della migliore dottrina in materia e le ricadute in termini di significatività economica derivanti al bilancio dalla contemporanea presenza di norme valutative fiscali e civilistiche, è possibile trarre due tipi di conclusioni:

²² Questa norma costituisce clausola generale e sovraordinata in tema di redazione del bilancio d’esercizio.

²³ In questo senso A. D’Atri, *La composizione del bilancio d’esercizio: i rapporti con il Fisco e riflessi con la normativa internazionale*, in “il fisco” n. 22 del 4 giugno 2001.

1. norme valutative riconosciute come “fisiologicamente” diverse non possono coesistere nell’ambito di uno stesso documento;
2. il bilancio è innanzitutto e soprattutto uno strumento informativo ragione per cui la sua significatività economica non deve in alcun modo essere compromessa da soluzioni normative.

Di queste conclusioni sarà necessario tener conto anche laddove si vogliano compiere delle valutazioni critiche in ordine alle predisposizioni del decreto n. 6 del 2003.

Proprio in considerazione delle riflessioni di cui ai punti sub 1. e sub 2. dalla più parte della dottrina si richiedeva una evoluzione normativa quanto a rapporti Fisco- bilancio d’esercizio²⁴.

A questo punto, una volta chiarita la situazione ante- riforma del diritto societario e le conseguenti ricadute in termini di informativa di bilancio, è possibile andare a valutare più in particolare le predisposizioni del decreto numero 6 del 2003 sia in tema di eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio d’esercizio sia in tema di evidenziazione della fiscalità differita.

²⁴ Vedasi in particolare Sostero U., *ultima opera citata* e Avi, M. S., *Passaggio dal bilancio civilistico al bilancio gestionale utilizzabile a scopi di analisi di azienda: problematiche aperte e soluzioni*, in “il Fisco”

3. La riforma del diritto societario: le previsioni normative

In effetti, come anticipato, mediante la riforma del diritto societario, si è proceduto ad una rivisitazione dei rapporti Fisco-bilancio d'esercizio incentrata sostanzialmente su due capisaldi:

- a) dare luogo ad una separazione tra bilancio civilistico e bilancio fiscale (rectius: dichiarazione dei redditi) da attuarsi mediante l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 del Codice civile;
- b) garantire una migliore evidenziazione della fiscalità differita da attuarsi mediante una modifica degli schemi di bilancio e del contenuto della nota integrativa.

Con riferimento al punto sub a) la riforma Vietti/Mirone è caratterizzata da una scelta che almeno nei tratti essenziali è di totale rottura con il precedente sistema. Nella "relazione Vietti", infatti, si legge che è disposta l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie in modo che "i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza alle **disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia**"²⁵. Inoltre a garanzia del Fisco si prevede comunque che vi sia la *predisposizione, insieme con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto* dal quale devono risultare sia le variazioni apportate all'utile civilistico per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale sia i valori delle voci patrimoniali riconosciuti ai fini fiscali (se diversi da quelli indicati nel bilancio).

Possiamo quindi dire che, con la riforma del diritto societario, si stabilisce la radicale nullità dei bilanci recanti valutazioni esclusivamente fiscali; in effetti, a tutt'oggi, in assenza di una modifica adeguativa del Tuir, potrebbe verificarsi una situazione del tutto analoga a quella venutasi a creare in Italia anteriormente al recepimento della IV direttiva comunitaria: verrebbero probabilmente dichiarati nulli bilanci che contengono accantonamenti e rettifiche di natura esclusivamente fiscale, realizzati al solo scopo di poter godere di risparmi d'imposta altrimenti non fruibili (data la persistenza

²⁵ Propri da quanto si legge nella relazione Vietti (di accompagnamento al decreto numero 6 del 2003) è possibile evincere con chiarezza come totalmente superate appaiono quelle impostazioni dottrinali che pretendevano di spiegare il rapporto tra norme valutative civilistiche e fiscali facendo riferimento a forme di eterointegrazione della "generale" normativa civilistica con la più "puntuale" normativa fiscale.

dell'articolo 75, comma 4 del Tuir²⁶), e che per ciò stesso non rispettano la sovraordinata clausola della “rappresentazione veritiera e corretta”.

Il cambiamento sarà notevole anche e soprattutto per le imprese di piccole dimensioni (Pmi) chiamate a redigere bilanci più credibili e più leggibili²⁷ e a dar conto, in nota integrativa, di informazioni che sovente non sono state fornite; inoltre, come chiarisce Franco Roscini Vitali, “gli stessi collegi sindacali dovranno misurarsi su questo terreno ed esigere il rispetto delle norme civilistiche”²⁸.

In effetti le soluzioni percorribili aventi ad oggetto la rideterminazione dei rapporti Fisco-bilancio d'esercizio, erano quattro:

- a) il doppio binario “puro”²⁹
- b) la riproposizione dell'appendice fiscale;
- c) il doppio binario “sostanziale” o anche definito, dai detrattori di tale modello, “minimalista”³⁰;
- d) una soluzione consistente nell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 c.c. che consentisse, tuttavia, la deduzione fiscale dei componenti negativi originanti interferenze fiscali in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che l'utile detassato venisse accantonato in una apposita riserva in sospensione d'imposta (ipotesi questa prospettata da un gruppo di lavoro costituito presso la Consob)³¹.

Il doppio binario cosiddetto “puro” è una soluzione che prevede che il bilancio redatto a fini civilistici non costituisce la base per la determinazione del reddito imponibile; in altri termini, la contabilità “civilistica” è diversa da

²⁶ Di tale problematica, peraltro, si farà menzione poco oltre principalmente nel paragrafo 3.2 dedicato proprio alla possibile modifica dell'articolo 75, comma 4 del Tuir.

²⁷ Anche se si può dire che, ante riforma del diritto societario, gli unici bilanci a non subire “deformazioni fiscali” erano i bilanci consolidati redatti, in particolare, dalle società quotate.

²⁸ Vitali, R., F., in *Tagliato il nodo tra bilancio e fisco*, in “Il Sole24ore” del 9 luglio 2003.

²⁹ Il maggior sostenitore del doppio binario c.d. puro è, in Italia, Di Tanno; vedasi *Brevi note a favore del doppio binario nella determinazione del reddito d'impresa*, in “Riv. Dir. Trib.”, 2000.

³⁰ In questi termini si esprime Di Tanno, *ultima opera citata*.

³¹ Tale Commissione di lavoro presso la Consob si è occupata del disinquinamento del bilancio dalle norme tributarie; vedasi al riguardo Bloch J.- Sorgato, L., *Eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio d'esercizio*, in “Corr. Trib.”, n 38/2001

quella “fiscale”. L’impresa redige due bilanci, uno civilistico ed uno secondo le norme tributarie. A questo punto risulta doveroso fornire una ulteriore precisazione concernente i rapporti Fisco-bilancio d’esercizio. In particolare, infatti, quanto in precedenza affermato riguardo alle differenze tra norme di valutazione civilistiche e fiscali, non implica il mancato riconoscimento dell’**utile civilistico come corretto indice di capacità contributiva**. Al contrario, il reddito economico, in quanto derivante da una comparazione analitica di costi e ricavi di competenza economica dell’esercizio, risulta un validissimo indice di capacità contributiva. Possiamo spingerci ad affermare che quello della *rappresentazione veritiera e corretta* deve essere, a parere di chi scrive, un *principio* comunque *presente* e rilevante, *in maniera strumentale, anche in ambito tributario*. Andando più nel particolare il principio di cui sopra non è finalizzato alla tutela di particolari categorie di soggetti, ma alla tutela collettiva, attraverso il contributo che tale principio è in grado di dare ad una esatta ricostruzione della capacità contributiva associabile in modo certo ed attuale al soggetto passivo. È sulla scorta di considerazioni di questo tipo che da parte del nostro legislatore sempre si è rifiutata la tesi del c. d. “doppio binario puro”. Nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge delega 366 del 2001, soffermandosi sulle “soluzioni possibili per eliminare le interferenze”, si definisce testualmente un “grave errore” il pretendere di “disancorare tout court le regole di determinazione del reddito d’impresa nella loro globalità dalle risultanze civilistiche del bilancio (rectius: conto economico), sovvertendo radicalmente una impostazione tradizionale accettata e sperimentata da decenni e seguita anche da altri Stati”.

Certo la soluzione consistente nella riproposizione dell’appendice fiscale³² sarebbe percorribile senza particolari controindicazioni; sicuramente sarebbe possibile reintrodurre le voci 24 e 25 del conto economico ferma restando la necessità di supplire agli inconvenienti palesatisi nella “precedente versione”. In particolare, sarebbe necessario individuare una *contropartita*

³² Il legislatore italiano ha dato attuazione alla IV direttiva comunitaria con la l. delega numero 69 del 1990 a seguito della quale viene introdotta l’appendice fiscale consistente nelle voci 24 e 25 del c.e.; attraverso l’appendice fiscale si permetteva di riconciliare il risultato economico con il reddito d’impresa. Tale soluzione palesò molteplici limiti applicativi in particolare:

- non si chiari la contropartita patrimoniale alle voci di conto economico costituenti l’appendice fiscale;
- non si chiari quali fossero le tipologie di rettifiche che potevano trovare effettivamente accoglimento nell’appendice fiscale.

patrimoniale alle poste di conto economico. La soluzione ideale, anche sulla scorta dell'esperienza tedesca, sarebbe quella consistente nella *individuazione di un'apposita macroclasse tra il patrimonio netto ed i fondi*, in tal modo si riuscirebbe ad evitare quello che è stato definito “un nonsenso contabile”³³. Inoltre *bisognerebbe prevedere con apposita norma l'utilizzo dell'appendice in tutti quei casi in cui il riconoscimento del beneficio fiscale risulta subordinato al preventivo transito in bilancio delle componenti negative di reddito.* La soluzione dell'appendice fiscale è, come detto, percorribile anche se non ottimale. In particolare, il ricorso a tale soluzione sarebbe obbligatorio solo nel caso del riconoscimento di un carattere di intangibilità alla garanzia di cui all'articolo 75, comma 4 del Tuir; riconoscimento, che come si chiarirà poco sotto, si è intente non fare.

A parere di chi scrive la *soluzione preferibile* risulta quella del “doppio binario cosiddetto sostanziale”, soluzione che peraltro è stata già parzialmente adottata dal legislatore della riforma del diritto societario. Tale impostazione si articola sostanzialmente in due punti:

- a) abrogare il secondo comma dell'articolo 2426;
- b) consentire la deduzione fiscale dei componenti negativi in sede di dichiarazione dei redditi, ferma restando la predisposizione, con la dichiarazione dei redditi, dell'apposito prospetto cui si è fatto riferimento poco sopra.

Attraverso tale soluzione, che evidentemente risulta essere quella preferita dal legislatore della riforma del diritto societario, si riesce ad ottenere una estremamente limitata ma sostanzialmente accettata da tutti regola di doppio binario. Franco Gallo, che di tale soluzione è l'ideatore oltre che il maggior fautore, una volta individuata la causa principale delle interferenze fiscali nella determinazione forfettaria dei componenti negativi di reddito operata dalla normativa fiscale, chiarisce che “tale misurazione forfettaria... è uno strumento per impedire alle imprese la deduzione dei costi oltre una certa misura anche quando esse siano in grado di dimostrarne la effettività economica”. Evidentemente in maniera occasionale tali forfait possono favorire il contribuente laddove gli ammontari stabiliti a forfait siano maggiorati rispetto ai costi effettivamente sostenuti. Chi scrive è totalmente

³³ Bianchi, M. T., *Fisco e bilancio d'esercizio: nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie*, in “il fisco” n. 32 del 9 settembre 2002.

d'accordo con Gallo³⁴ quando afferma che “sarebbe del tutto illogico, oltre che iniquo, pretendere che in questi casi le imprese dimostrino la effettività dei costi stessi, o meglio, che l'ufficio impositore possa sindacare nel merito la quantificazione di tali costi, superando le finalità stesse della disciplina forfettaria di cui si discute”. Alla luce di queste considerazioni appare evidente come la soluzione cosiddetta del doppio binario sostanziale risulta di gran lunga quella preferibile: “essa ha il pregio di semplificare il problema dei rapporti tra norme civili e fiscali, mantenendo la vigenza del citato art. 52, comma 1 Tuir, e affidandone la soluzione ad una *estremamente limitata e sostanziale regola di doppio binario*. Questa regola non confligge con detto art. 52 e, del resto, già esiste in modo implicito ed è da tutti tollerata. Si tratta semplicemente di farla funzionare in ragione di tutta la sua potenzialità applicativa”³⁵.

In effetti l'unica soluzione che allo stato dell'arte appare essere presa in seppur minima considerazione è quella di cui al punto sub d). Infatti, una volta eliminato l'articolo 2426, comma 2 del c.c. bisogna compiere una scelta tra le seguenti alternative:

- a) aderire alla tesi del doppio binario sostanziale³⁶ che, come visto si fonda sul metodo secondo cui il reddito fiscale viene determinato con delle variazioni (in aumento e/o in diminuzione) apportate al reddito civilistico effettuate esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi;
- b) aderire a quella che è stata definita soluzione intermedia³⁷, la quale si fonda su rettifiche ed accantonamenti solo fiscali da effettuare “in sede di destinazione dell'utile”, servendosi di un meccanismo analogo a quello ora in uso per gli ammortamenti anticipati, il quale obbliga a costituire una riserva in sospensione di imposta³⁸.

La soluzione del doppio binario sostanziale prevede una gestione completamente extracontabile delle componenti di reddito “fiscali”; la

³⁴ Gallo, F., *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in Riv. Dir. Trib.”, 2000.

³⁵ Sempre Gallo si esprime in questi termini nell'ultima opera citata.

³⁶ O anche detta dell'autonomia.

³⁷ Vedasi Galluccio L., *Ritorno del doppio binario contenuti e prospettive*, in “La settimana fiscale”, n. 16 del 24 aprile 2003.

³⁸ Se ne è parlato poco sopra.

soluzione prospettata dal gruppo di lavoro istituito presso la Consob prevede, invece, che l'impresa vincoli a sé una parte di utili e riserve per un ammontare pari alle maggiori componenti dedotte³⁹.

La soluzione di cui al punto sub d) risponde all'esigenza, per il passato molto sentita, di impedire la distribuzione di utili non sottoposti a tassazione. Bisogna considerare che oggi tale esigenza è certo meno sentita che in passato stante l'obbligo di contabilizzare le imposte differite che si collegano a differenze temporanee in diminuzione del reddito imponibile⁴⁰. L'applicazione della soluzione di cui al punto sub d) produrrebbe un duplice effetto "negativo" sulle politiche di distribuzione dei dividendi; esse sarebbero, infatti, influenzate da due fattori negativi:

- il risultato d'esercizio è determinato al netto delle imposte differite;
- si vincolano utili a riserve pari all'ammontare lordo delle variazioni fiscali.

L'impatto negativo sull'ammontare del patrimonio distribuibile sarebbe pari al doppio delle imposte differite. Risulta forse il caso di evidenziare come, da un punto di vista di politica economica, si frustrerebbe il diritto alla percezione dei dividendi proprio dei soci che, essendo per definizione soggetti propensi al rischio, probabilmente sarebbero portati ad un reinvestimento, se non in toto almeno in parte, delle somme ricevute⁴¹. Quindi se prevalessse la soluzione di cui al punto sub d) sarebbe certamente necessaria una predisposizione recante l'obbligo di accantonare l'apposita riserva all'ammontare delle variazioni al netto delle imposte differite.

D'altra parte un inconveniente, peraltro non di poco conto, della soluzione di cui al punto d) consiste nel fatto che la sua praticabilità è subordinata alla circostanza che l'impresa disponga realmente di utili da mandare a riserva in sospensione di imposta.

In definitiva, allo stato dell'arte, la soluzione preferibile appare certamente quella cosiddetta del "doppio binario sostanziale"; in effetti tale

³⁹ Peraltro prevedendone un concorso alla formazione del reddito in caso di distribuzione.

⁴⁰ Obbligo che costituisce un corollario del generale principi di rappresentazione veritiera e corretta, che animano la stesura del bilancio d'esercizio.

⁴¹ Con pregiudizio, evidentemente, dell'economia italiana globalmente intesa.

scelta dovrà essere presa in maniera definitiva in sede di adeguamento della disciplina fiscale alla rinnovata disciplina civilistica; sul punto si tornerà tra breve.

Andiamo ora a valutare le disposizioni del decreto numero 6 del 2003 con riferimento alla problematica della fiscalità differita. Evidentemente, eliminando la possibilità di inquinare con valutazioni fiscali il bilancio d'esercizio, aumenteranno i casi di divergenza tra risultanze contabili e civilistiche. La riforma del diritto societario *non sancisce un "esplicito" obbligo di rilevazione della fiscalità differita*, in quanto ritenuto desumibile dal principio di competenza di cui all'articolo 2423bis, numero 3, del Codice civile. Inoltre, per quanto attiene alle regole di calcolo della fiscalità differita *rimane la necessità di un riferimento al Principio contabile numero 25*. La riforma, tuttavia, prevede delle ***limitate ma significative integrazioni agli schemi di bilancio*** che vengono riportate nello schema appena sotto⁴².

	Prima della riforma	Dopo la riforma
La contabilizzazione delle passività	Sono classificate alla voce B2. Fondi per rischi ed oneri per imposte	Sono indicate alla voce B2. Fondi per rischi ed oneri per imposte anche differite.
La contabilizzazione delle attività	Sono classificate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "(C) II) 5 Crediti verso altri"	Sono classificate nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce "(C) II) 4 ter Imposte anticipate"
La contabilizzazione degli oneri	Sono contabilizzate nel conto economico alla voce "22) Imposte sul reddito d'esercizio" o meglio in una sottovoce di questa: sottovoce "22 b) Imposte differite"	Sono classificate nel conto economico alla voce "22) imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite, anticipate)"
La contabilizzazione dei proventi	Sono classificate nel conto economico alla voce "22 Imposte sul reddito dell'esercizio" con segno negativo.	Sono classificate nel conto economico alla voce "22 Imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, differite, anticipate)" con segno negativo.

Evidentemente l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 ha indotto anche una modifica del disposto del numero 14) dell'articolo 2427. In particolare, ai sensi della riforma del diritto societario, nel contenuto della nota integrativa deve rientrare:

“un apposito prospetto contenente:

⁴² Schema ripreso da: Villa, N., *Bilanci, spazio alle imposte differite*, in "Italia Oggi" del 13 novembre 2002.

- a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno determinato la rilevazione di imposte differite ed anticipate specificando altresì l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati ed addebitati a conto economico o a patrimonio netto, le voci escluse dal compito e le relative motivazioni;
- b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzate con riferimento a delle perdite fiscali dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.”

Laddove si voglia esprimere un primo giudizio sulla riforma, bisogna che la si valuti come un importante passo in avanti verso l'obiettivo di un bilancio che sia un adeguato vettore informativo ed in quanto tale idoneo a soddisfare la pluralità di stakeholder che a vario titolo sono interessati alla veridicità economica di tale documento contabile. Tuttavia **la riforma appare sicuramente incompiuta e probabilmente migliorabile.**

3.1 Le necessarie modifiche al Tuir

Come accennato poco sopra, è necessario che in sede di attuazione della delega si confermi la scelta di totale rottura praticata in parte con la riforma del diritto societario; è necessario che venga espressamente prevista la cosiddetta regola del doppio binario “sostanziale” che, come osservato, è quella che, a parere di chi scrive, meglio si adatta a regolamentare la gestione delle componenti negative di reddito per le quali si ha un regime fiscale di favore. Come visto, tale soluzione prevede la necessità di ricorrere ad un apposito prospetto per evidenziare all'Amministrazione finanziaria i “costi” di origine esclusivamente fiscale non transitati in conto economico ma comunque deducibili in base ad una specifica norma del Tuir. Come visto, la soluzione in esame prevede una gestione completamente extracontabile delle componenti negative di reddito. In termini operativi, in ciascun esercizio, sarebbe necessario individuare:

- 1) le differenze fiscali dei componenti negativi e positivi di reddito da applicare al risultato civilistico per ottenere il reddito imponibile;

- 2) le rimanenze fiscali di costi e ricavi dotati di rilevanza tributaria nei successivi periodi d'imposta suddivise per natura, e periodo di differimento;
- 3) i valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali sia attivi che passivi.

Tali informazioni dovrebbero essere fornite in appositi prospetti da redigere nell'ambito della dichiarazione dei redditi in modo tale da permettere all'amministrazione finanziaria di compiere tutte le verifiche necessarie in ordine al raccordo tra l'utile civilistico ed il reddito imponibile.

Estremamente importante, quindi, risulterà stabilire definitivamente l'indipendenza del bilancio redatto a fini civilistici e la dichiarazione dei redditi; *bisognerebbe chiarire definitivamente che la redazione del bilancio prescinde da principi di competenza di natura fiscale*. L'unica strada percorribile per raggiungere l'obiettivo di cui sopra è una modifica del Tuir tendente ad eliminare la necessità di effettuare delle registrazioni contabili esclusivamente atte a rendere fruibile un vantaggio fiscale. In altri termini bisogna procedere, in primo luogo, ad una sostanziale modifica del quarto comma dell'articolo 75 del Tuir. In un'ottica di questo tipo il *trait d'union* tra bilancio e dichiarazione dei redditi sarebbe unicamente costituito dalla contabilizzazione delle imposte differite.

3.2 (Segue): l'auspicabile prossima modifica dell'articolo 75, comma 4 del Tuir⁴³

Il giudizio sulla riforma, infatti, non può essere che parziale dato che queste disposizioni dovranno essere necessariamente accompagnate da una modifica adeguativa del Testo unico delle imposte sui redditi⁴⁴. Oggi, infatti, in assenza dell'articolo 2426 ed in vigore di un articolo 75 del Tuir non modificato, probabilmente avremo una situazione assurda dal punto di vista del contribuente; infatti quest'ultimo dovrebbe scegliere tra il godimento di un beneficio fiscale e la redazione di un bilancio corretto dal punto di vista economico. Risulta chiaro che si potrebbe creare una situazione per certi versi analoga a quella determinatasi in Italia anteriormente al recepimento della quarta direttiva comunitaria; la magistratura, presumibilmente, potrebbe dichiarare nulli bilanci che, rispettando il disposto del comma 4 dell'art. 75 del Tuir, non rappresentano in maniera veritiera e corretta la situazione aziendale.

⁴³ Bisogna però sottolineare che, con riferimento a questo specifico aspetto, si è verificato un importante esempio di "incrocio virtuoso tra riforme"; infatti, è stata presentata su internet dal Ministero dell'Economia (maggio 2003) una bozza afferente uno schema di decreto legislativo in materia di imposte sui redditi (una sorta di decreto attuativo "provvisorio" della delega contenuta nella Legge numero 80 del 7 aprile 2003: "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale") nella quale si procede ad una modifica dell'articolo 75 del Tuir (nella bozza tale articolo diventa il numero 122). Nella sua nuova formulazione (susceptibile comunque di modifiche sensibili) pur mantenendo l'assunto "le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico" si specifica che "sono tuttavia deducibili:

1. quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
2. quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi..."

Inoltre, la stessa bozza non prevede più, per l'ammortamento anticipato, la necessaria preventiva imputazione a conto economico (articolo 114, comma 3); la conseguenza è che la deduzione connessa all'ammortamento anticipato, se eccedente la quota civilisticamente corretta, avverrà direttamente in dichiarazione dei redditi.

In altri termini il legislatore fiscale, rispettando peraltro un principio già espresso in sede di delega (articolo 4 lettera i della Legge numero 80 del 7 aprile 2003), mostra di recepire gli input rivenienti dalla riforma del diritto societario; tali modifiche saranno tuttavia oggetto di una più attenta disamina in un articolo ulteriore che più specificamente si concentrerà sulle modifiche adeguative del Tuir alla rinnovata normativa civilistica.

⁴⁴ A questi interventi sta lavorando la Commissione Gallo essendo questi ultimi estranei alla delega di cui alla Legge 366 del 2001.

Nei primi anni ottanta, in effetti, la circostanza che gli estensori del bilancio facessero transitare nel medesimo gli ammortamenti anticipati, malgrado non vi fosse alcuna norma civilistica che lo consentisse, fece sì che il Tribunale di Milano desse vita a quello che Colombo⁴⁵ ebbe modo di definire “un orientamento in sé corretto ma scarsamente incline alle esigenze della pratica”; la magistratura, infatti, dichiarò nulli bilanci nei quali, non rispettando il principio del quadro fedele, si facevano transitare costi esclusivamente fiscali⁴⁶ ai sensi del comma 4 dell’articolo 75 del Tuir.

A questo punto è importante ragionare circa la effettiva utilità del quarto comma dell’articolo 75 del Tuir e circa gli eventuali effetti negativi legati ad una sua prossima eliminazione. Con l’articolo 75, comma 4 del Tuir, in definitiva, l’Erario intende favorire le proprie **capacità di controllo del contribuente**; d’altra parte, come prova l’esperienza degli ultimi anni una eliminazione della garanzia di cui alla norma oggetto di analisi non produrrebbe danni eccessivi al Fisco. Con D.M. 15 febbraio 1995 si è stabilito che gli ammortamenti anticipati sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi indipendentemente dal preventivo transito in conto economico; dal 1995 ad oggi *non* si è avuta notizia di *particolari problemi nell’esercizio del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria*⁴⁷.

Bisogna però sottolineare che la ragione fondamentale della eliminazione del quarto comma dell’articolo 75 del Tuir risiede principalmente nella perfetta **incongruenza tra tale norma e la necessità di permettere che il bilancio sia uno strumento informativo idoneo**. Come abbiamo dimostrato poco sopra *l’esistenza della possibilità di dar luogo a fattispecie di inquinamento fiscale*⁴⁸ ha un *impatto significativo sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa*. Anche la più banale delle analisi EAL, proverebbe, senza ombra di dubbio, che i costi collegati alla scarsa

⁴⁵ Si veda Colombo, G. E., *Trattato delle società per azioni*, vol. VII, in “Bilancio di esercizio e consolidato”, Utet, 1994, pag. 215.

⁴⁶ Il problema, in effetti, si pose principalmente con riferimento all’ammortamento anticipato.

⁴⁷ Peraltro, bisogna sottolineare come la possibilità che l’Amministrazione finanziaria possa realizzare un adeguato controllo del contribuente è garantita in maniera determinante dalla presentazione, insieme con la dichiarazione dei redditi, degli appositi prospetti cui poco sopra si è fatto riferimento.

⁴⁸ Mediante il combinato disposto degli articoli 2426, comma 2 del Codice civile e articolo 75, comma 4 del Tuir.

significatività informativa di un bilancio inquinato sono largamente superiori ai benefici che il Fisco trarrebbe dalla persistenza della norma oggetto d'analisi. Inoltre, è possibile fare delle considerazioni ulteriori che concernono il **rapporto tra l'attuale disciplina del credito d'imposta ed il disposto del quarto comma dell'articolo 75 del Tuir**. Lo *scopo che il Legislatore fiscale si prefiggeva*, mediante l'imposizione dell'obbligo di un preventivo transito in conto economico delle componenti negative di reddito, era di *evitare che l'applicazione di norme sovvenzionali andasse a vantaggio dei soci*⁴⁹. Tutti i componenti negativi dovevano essere inseriti in bilancio perché, in caso contrario, i soci avrebbero ottenuto un credito d'imposta maggiore rispetto alle imposte pagate dall'impresa. L'attuale meccanismo di funzionamento del credito d'imposta prevede la presenza del cosiddetto "*credito limitato*". Tale credito limitato non dà diritto ad alcun rimborso; la *funzione* è quella di *annullare le imposte che dal socio sarebbero dovute su dividendi collegati a redditi esenti*. In altri termini l'esenzione opera anche presso il socio. Il contrasto tra la ratio dell'articolo 75, comma 4, del Tuir e l'attuale meccanismo di funzionamento del credito d'imposta appare, a parere di chi scrive, palese. In definitiva, malgrado probabilmente vi sarà la modifica della disciplina del credito d'imposta, tali considerazioni, anche se in maniera non determinante, portano comunque a ritenere *auspicabile*, o quantomeno non dannosa, **la eliminazione del quarto comma dell'articolo 75 del Tuir**.

In conclusione, una volta operata in maniera definitiva la scelta del "doppio binario sostanziale" e modificato il quarto comma dell'articolo 75 del Tuir, si seguiranno i seguenti steps operativi:

- 1) l'utile d'esercizio verrà calcolato unicamente sulla scorta della normativa civilistica e dei corretti principi contabili e continuerà a costituire base per il calcolo del reddito imponibile (in vigenza dell'articolo 52, comma 1 del Tuir);
- 2) le variazioni di origine fiscale verranno gestite in maniera del tutto extracontabile;
- 3) le variazioni di cui al punto precedente, insieme con i rientri di differenze temporanee sorte in precedenti esercizi, figureranno in un apposito prospetto da presentare insieme con la dichiarazione dei redditi.

⁴⁹ In questo senso Gelosa, G., *Il quadro normativo in tema di interferenze tributarie in bilancio: soluzioni possibili e proposte di modifica normativa*, in AA. VV., "Studi in onore di V. Uckmar", Padova, 1997.

Inoltre sembra il caso di imporre una procedura standardizzata ed univoca avente ad oggetto la rilevazione in un apposito prospetto dei valori fiscali laddove diversi da quelli civilistici⁵⁰.

3.3 Una possibile evoluzione normativa ulteriore: la presentazione di una dichiarazione dei redditi simulata in n.i.

Anche valutando unicamente il quadro civilistico concernente la disciplina del bilancio, bisogna evidenziare come la soluzione adottata dalla legge di riforma del diritto societario è probabilmente migliorabile in particolare con riferimento ad uno specifico profilo dell'informativa di bilancio. Un limite alla riforma dei rapporti Fisco-bilancio d'esercizio, attuata in ottemperanza alla legge delega 366 del 2001, è riscontrabile nella mancata previsione di strumenti che permettano al lettore del bilancio di avere una completa informativa anche con riferimento alla genesi della fiscalità di periodo. Infatti, il prospetto, di cui sopra si è parlato, è da presentare in maniera contestuale alla dichiarazione dei redditi, ragione per cui il lettore del bilancio risulta comunque all'oscuro delle caratteristiche della fiscalità di periodo. Come attentamente osserva M. T. Bianchi, "posta l'assoluta esigenza di eliminare la sovrapposizione tra norma civilistica e fiscale...è indubbio che la leva tributaria... costituisce elemento fondamentale di chi gestisce l'impresa, ma anche di chi, pur essendo titolare del capitale di rischio, non possa partecipare alla gestione, o di chi voglia investire nella società...è pertanto corretto e nello spirito della clausola generale di redazione del bilancio che dal bilancio emergano notizie esaustive ed esaurienti anche sulle poste tributarie"⁵¹.

Sarebbe *auspicabile* al riguardo *una evoluzione normativa consistente nella previsione della necessaria presentazione in nota integrativa di una "dichiarazione dei redditi simulata"*⁵², da realizzarsi

⁵⁰ Oggi la legislazione fiscale prevede la rilevazione in registri extracontabili per alcune fattispecie (es: registro dei beni ammortizzabili), il ricorso ad appositi prospetti in dichiarazione dei redditi (es: per i conferimenti agevolati e la svalutazione crediti), il riferimento allo stesso contribuente che deve provvedere (es: svalutazione partecipazioni).

⁵¹ Bianchi M. T., *ultima opera citata*.

⁵² Proprio M. T. Bianchi, nell'ultima opera citata, auspica la presentazione in nota integrativa di una "simulazione della dichiarazione dei redditi, che mostri, quantitativamente e spiegati, qualitativamente, il passaggio dal reddito economico civilistico a quello base

mediante un ampliamento degli obblighi contenuti nell'articolo 2427 del Codice civile. Con tale adempimento si riuscirebbe a ricostruire, a vantaggio del lettore del bilancio, in maniera qualitativa e quantitativa il passaggio dall'utile d'esercizio al reddito base imponibile e, conseguentemente, a mettere il medesimo nelle condizioni di fruire di un' informativa completa circa le potenzialità reddituali dell'impresa; in altri termini, si riuscirebbe a considerare anche l'importanza che la leva fiscale ha nelle scelte d'investimento. In effetti è corretto sottolineare come una soluzione di questo tipo potrebbe comportare delle **disfunzioni di tipo operativo**; in particolare risulterebbe *necessario prevedere un riallineamento dei tempi di redazione del bilancio con quelli di emanazione delle norme concernenti la stesura della dichiarazione dei redditi*. In realtà, tale allineamento temporale risulterebbe idoneo anche al perseguimento di un obiettivo ulteriore: rendere tale adempimento il "meno costoso" possibile per l'estensore del bilancio⁵³. A parere di chi scrive gli amministratori non potranno valutare eccessivamente onerosa una predisposizione di questo tipo laddove abbiano la possibilità di muoversi su regole tributarie certe. In altri termini, indipendentemente dalla eventuale impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, un mancato adempimento di tale obbligo si tradurrebbe "automaticamente" ed "implicitamente" nel procrastinare il sostenimento del costo collegato alla stesura della dichiarazione dei redditi. Mediante questa evoluzione normativa si creerebbe un *trait d'union* tra bilancio e dichiarazione dei redditi, riuscendo altresì a migliorare l'informativa di bilancio⁵⁴.

imponibile. Con tale sistema si otterrebbe un duplice risultato: il primo, ovviamente è quello dell'eliminazione dell'interferenza fiscale, il secondo è quello di esplicitare la formazione del costo e del connesso debito d'imposta, contenuti in bilancio".

⁵³ Abbiamo osservato in precedenza come l'eccessiva onerosità ha rappresentato una delle ragioni fondamentali del mancato rispetto dell'articolo 2427 numero 14) del c.c.

⁵⁴ Si otterrebbe un duplice risultato:

1. si riuscirebbe ad eliminare le interferenze fiscali (mediante un intervento sul comma 4 dell'art. 75 del Tuir);
2. si riuscirebbe ad esplicitare la formazione del costo e del connesso debito d'imposta espressi in bilancio.

3.4 Conclusioni

Quindi, andando a trarre le conclusioni, circa le eventuali prospettive di ulteriore riforma dei rapporti Fisco-bilancio d'esercizio, sarebbe necessario che il legislatore procedesse:

- 1. ad affermare definitivamente il modello del doppio binario cosiddetto "sostanziale";*
- 2. ad una eliminazione del quarto comma dell'articolo 75 del Tuir, senza la quale si genererebbero tutta una serie di equivoci ed incertezze applicative;*
- 3. ad una estensione del disposto dell'articolo 2427 avente ad oggetto l'obbligo della presentazione in nota integrativa di una dichiarazione simulata dei redditi.*